

Giuseppe Lo Bianco, Sandra Rizza  
**Sulle motivazioni della sentenza Borsellino quater**

Il falso pentito Vincenzo Scarantino? Fu indotto a mentire con “particolare pervicacia e continuità con l’elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno i giudici dei primi due processi” e poiché ciò ha prodotto “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”, è lecito “interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di questo disegno criminoso”. A distanza di 26 anni dal botto di via D’Amelio, nelle 1867 pagine di motivazioni della sentenza del Borsellino quater, i giudici di Caltanissetta tracciano un sentiero che punta al cuore nero dello Stato trasmettendo in Procura i verbali di tutte le udienze dibattimentali che “possono contenere elementi rilevanti per la ricerca della verità” e ipotizzando addirittura che dietro il depistaggio possa esservi un interesse specifico degli apparati alla “copertura” dei committenti occulti della strage.

*Il falso pentito e le sue verità*

Pur essendo estraneo all’esplosione di via D’Amelio, infatti, il falso pentito Scarantino rivelò agli inquirenti “un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero”. Quali? Che la Fiat 126 utilizzata come autobomba era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo; che il contatto elettrico per l’avviamento era stato stabilito collegando tra loro i fili dell’accensione; che la stessa utilitaria, presentando problemi meccanici, era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria; che alla macchina erano state applicate le targhe di un’altra Fiat 126 prelevate nella carrozzeria di Giuseppe Orofino; che quest’ultimo, infine, aveva presentato la relativa denuncia di un furto solo il lunedì successivo alla strage. E dunque? “E’ del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte”. Ma chi sono questi soggetti? E perchè la loro identità non è mai stata svelata?

Ecco che nelle motivazioni del quater la corte d’assise di Caltanissetta mette nero su bianco la prima verità giudiziaria su quello che già l’ex procuratore Sergio Lari aveva definito “il più clamoroso depistaggio della storia giudiziaria”: il presidente Antonio Balsamo e il suo coestensore Janos Barlotti attribuiscono il grande inganno ad una matrice istituzionale capace di partorire uno spietato “proposito criminoso” tramite un macroscopico abuso di potere e scrivono che Scarantino “è stato determinato a rendere false dichiarazioni da soggetti che hanno abusato della propria posizione di potere e sfruttato il suo correlativo stato di soggezione”. Chi?

Dopo aver sottolineato i colloqui investigativi di Scarantino e degli altri collaboratori farlocchi Salvatore Candura e Francesco Paolo Andriotta con l’ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera, e con i funzionari Mario Bo e Vincenzo Ricciardi (questi ultimi componenti del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”), i giudici finalmente inchiodano in sentenza la responsabilità degli uomini in divisa blu della polizia di Stato: “Deve riconoscersi – scrivono - che gli elementi di prova raccolti valgono a dimostrare che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose venne ingenerato (nello Scarantino, ndr) da una serie di attività compiute da soggetti, come i suddetti investigatori, che si trovavano in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica”.

*Le “forzature” degli investigatori*

La sentenza sottolinea la posizione del balordo della Guadagna, soggetto psicologicamente debole, che dopo un lungo periodo di detenzione matura la convinzione “che gli inquirenti lo avessero ormai incastrato sulla scorta di false prove”. E spiega come, dopo aver professato inutilmente la propria innocenza, il falso pentito perde la “capacità di reazione” di fronte all’attività degli investigatori “i quali esercitano in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature”, tradottesi anche in

“indebite suggestioni”: il copione imposto al collaboratore farlocco che doveva trasformarsi, a comando, in un novello Buscetta (*“Siccome io non ero un uomo d'onore e loro lo sapevano, mi facevano studiare il libro di Buscetta che raccontava le regole dell'affiliazione a Cosa nostra e altri argomenti che non conoscevo”, disse Scarantino nell'udienza del 28 maggio 2015*).

Ma non è tutto. Perché la corte d'assise nissena si spinge ancora più avanti. “E' lecito interrogarsi – scrivono infatti i giudici - sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato”, che si resero protagonisti del depistaggio. E insistono su un punto: “la copertura delle fonti rimaste occulte”, ovvero il mistero di quegli informatori da cui partirono le notizie che furono trasmesse ai finti pentiti, e che in seguito si rivelarono rispondenti alla realtà. Chi soffiò quelle notizie?

### *L'inspiegabile informativa del Sisde*

La sentenza cita come inspiegabile l'informativa del Centro Sisde di Palermo che già il 13 agosto '92, assai prima della comparsa sulla scena di Candura e Scarantino (ufficialmente le prime fonti di accusa che portavano in direzione della Guadagna), comunicò alla direzione di Roma che la polizia aveva acquisito “significativi elementi informativi in merito all'autobomba di via D'Amelio”, tra cui “valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto, nonché del luogo in cui la stessa era stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato”. E i giudici sottolineano anche la “particolare attenzione rivolta a Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage”, ricordando l'irrituale collaborazione richiesta già la sera del 20 luglio '92 dall'allora procuratore nisseno Gianni Tinebra allo 007 Bruno Contrada, così come la nota su Scarantino trasmessa il 10 ottobre '92 dal centro Sisde di Palermo alla Squadra mobile di Caltanissetta, “redatta su richiesta dello stesso Tinebra, benchè non fosse possibile per legge instaurare un rapporto diretto tra i servizi e la procura”.

Tra gli obiettivi del depistaggio, inoltre, i giudici ipotizzano l'eventuale “finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti nella strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra Cosa nostra e altri centri di potere che percepivano come pericolo l'opera di Borsellino”. E infine stabiliscono “un collegamento tra il depistaggio e la sparizione dell'agenda rossa”, sicuramente desumibile “dalla identità di un protagonista di entrambe le vicende”: Arnaldo La Barbera, tra l'86 e l'88 al soldo del Sisde con il nome di Rutilius. Regista della “costruzione delle false collaborazioni”, l'ex superpoliziotto risulta infatti “intensamente coinvolto” anche “nella scomparsa dell'agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre”.

### *Le anomalie dell'indagine*

Tra le “anomalie” evidenziate nelle motivazioni del quater vengono ancora descritte “le numerose oscillazioni e ritrattazioni” di Scarantino: incertezze che, secondo i giudici avrebbero dovuto consigliare “un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni, e una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, e incentrate su quello che veniva giustamente definito il metodo Falcone”. Ma non è l'unica allusione a eventuali carenze del lavoro condotto a suo tempo dai pm di Caltanissetta e dai giudici che si alternarono alla conduzione della prima indagine su via D'Amelio e alla gestione dei primi processi: il Borsellino Uno e il Bis. Il presidente Balsamo e il coestensore Barlotti citano la sentenza del Borsellino Ter che stabilì come delle dichiarazioni di Scarantino “non si dovesse tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio”, e concludono ricordando che invece “prevalse nell'attività investigativa e in quella giudiziaria una tendenza ben diversa” al punto che le propalazioni di Scarantino costituirono il fondamento per la condanna all'ergastolo di sette innocenti: Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana, e Giuseppe Urso, assolti solo dalla recente sentenza del

processo catanese di revisione.

### *L'errore giudiziario*

Su questo tema, il vulnus dell'errore giudiziario, ha insistito e continua ad insistere Fiammetta Borsellino, figlia del giudice assassinato in via D'Amelio, che dopo il deposito della sentenza, ma soprattutto dopo varie segnalazioni al Csm è riuscita ad ottenere l'apertura di una pratica dalla Prima commissione di Palazzo dei Marescialli, competente sulle situazioni di incompatibilità.

Ora tocca al Csm scrivere l'ultima parola sulle eventuali responsabilità dei giudici nel depistaggio e sulla loro individuazione, aldilà delle generalizzazioni mediatiche. La Prima Commissione prossimamente dovrà svolgere "gli accertamenti necessari", "valutando le motivazioni della sentenza" di Caltanissetta e "procedendo all'istruttoria". L'organismo di vertice del Csm ha inoltre disposto la trasmissione della propria delibera al procuratore generale della Cassazione, titolare dell'azione disciplinare.

A distanza di oltre 26 anni dal botto di via D'Amelio, la ricerca della verità sulla strage prosegue oggi sul binario penale: la corte d'assise, infatti, che poco più di un anno fa condannò all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, e a 10 anni per calunnia i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, ha disposto la trasmissione al pm dei verbali di tutte le udienze dibattimentali del quater.

### *Tre poliziotti a processo*

Nel frattempo, la procura di Caltanissetta ha chiuso la nuova indagine sul depistaggio e ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti del gruppo Falcone-Borsellino: sono Bo e gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaud. La prima udienza si è già svolta il 20 settembre scorso e le altre sono previste mentre questo testo va in stampa. Avrebbero partecipato, con ruoli diversi, all' "indottrinamento" di Scarantino, nell'appartamento di San Bartolomeo al Mare, dove nell'estate del '95 il balordo era detenuto ai domiciliari, costringendolo a confermare le bugie anche nelle aule giudiziarie. I pm nisseni, insomma, accusano i tre poliziotti di aver gestito la seconda fase del depistaggio, (addestrare il falso pentito a confermare nei processi le menzogne già verbalizzate in fase di indagine preliminare), che è diretta conseguenza della prima (la fabbrica, a suon di pressioni e minacce, del falso Buscetta, avvenuta nelle carceri di Venezia, Busto Arsizio e Pianosa), senza aver **ancora** e risolto il mistero della prima fase, al momento fermo alla tesi generica della sentenza: ovvero "l'induzione" al pentimento del falso teste.

### *La sentenza del processo Trattativa*

Tre "pesci piccoli", un nuovo processo, tante domande irrisolte: è quello che oggi rimane del grande "buco nero" del depistaggio di via D'Amelio, proprio mentre le 5200 pagine di un'altra sentenza, quella del processo sulla trattativa Stato-mafia, hanno detto chiaramente che Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta sono morti per l'improvvisa accelerazione della decisione stragista del boss Totò Riina determinata proprio dalla trattativa e in particolare "dai segnali di disponibilità al dialogo -e di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci - pervenuti a Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D'Amelio". E a dispetto di chi non ha mai creduto alla ricostruzione dei pm di Palermo Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene (che hanno portato avanti un'indagine avviata dall'ex aggiunto Antonio Ingroia) e di chi, come Enrico Deaglio, considera il verdetto sulla trattativa "storico, solo perché non avvicina alcuna verità", le due sentenze, collegate non solo logicamente, contengono numerosi e importanti spunti investigativi che i pm di Palermo e Caltanissetta stanno coltivando nei nuovi filoni ancora coperti da segreto. E' in questo contesto, semmai, che i due verdetti possono davvero definirsi "storici": proprio per l'impulso che offrono all'avvio di una nuova stagione investigativa verso l'accertamento della verità sul biennio di sangue '92-94.